

L'Assessore al turismo, sport, commercio, trasporti e affari europei, Sig. Luciano Caveri, riferisce alla Giunta regionale in merito all'applicazione della legge regionale 18 giugno 2004, n. 8 recante "Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio".

Richiama in particolare i seguenti articoli della legge sopra citata:

- art. 2, comma 1, lettera b), il quale prevede che le strutture e i sistemi funzionalmente connessi agli impianti funiviari siano definiti dalla Giunta regionale, con propria deliberazione;
- art. 3, comma 3, che prevede che le modalità e i criteri per incrementare le percentuali di intervento siano definiti dalla Giunta regionale, con propria deliberazione;
- art. 7, comma 1, lettera b), che prevede che i criteri di priorità da attribuire alle domande presentate ai fini della predisposizione della graduatoria siano fissati dalla Giunta regionale, con propria deliberazione.

Fa presente quindi che al fine di rendere operativa la legge regionale in questione, occorre procedere all'approvazione delle disposizioni attuative della legge medesima contenute nel documento allegato alla presente deliberazione e della stessa facente parte.

LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto riferito dall'Assessore al turismo, sport, commercio, trasporti e affari europei, sig. Luciano Caveri;
- richiamata la legge regionale 8 giugno 2004, n. 8 ed in applicazione della stessa;
- richiamata la propria deliberazione n. 5016 in data 30 dicembre 2003 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2004/2006, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento trasporti e infrastrutture sportive, in assenza del Direttore della Direzione grandi infrastrutture e impianti a fune dell'Assessorato turismo, sport, commercio, trasporti e affari europei, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13 comma 1, lettera e) e 59, comma 2, della legge regionale n. 45/1995, sulla presente proposta di deliberazione;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

di approvare le disposizioni attuative della legge regionale 18 giugno 2004, n. 8, recante "Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio", contenute nel documento allegato alla presente deliberazione e della stessa facente parte.

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2004, n. 8
"Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio"

- DISPOSIZIONI ATTUATIVE -

**Elenco delle strutture e dei sistemi funzionalmente connessi agli impianti di risalita
(art. 2, comma 1, lettera b))**

1. STRUTTURE

- 1.1 parcheggi, e relativi eventuali accessi, su aree di proprietà;
- 1.2 linee elettriche, cabine di trasformazione e generatori di corrente;
- 1.3 biglietterie (*);
- 1.4 locali di primo intervento per soccorso, (*);
- 1.5 servizi igienici (*);
- 1.6 mense e dormitori per dipendenti (compresi servizi e spogliatoi) (*);
- 1.7 magazzini/depositi (*);
- 1.8 garage e officine mezzi battipista e motoslitte (*);
- 1.9 magazzini per ricovero seggiole/cabine;
- 1.10 tapis roulants;
- 1.11 tappeti di imbarco, di allineamento e altri miglioramenti prestazionali;
- 1.12 attrezzatura ludico sportiva;
- 1.13 locali con destinazioni varie strettamente funzionali agli impianti di risalita (*);
- 1.14 piste destinate ad attività agonistiche (**).

(*) *ad esclusione degli arredi.*

(**) *per ogni iniziativa viene considerato il complesso delle attrezzature e dei lavori necessari ad assicurare la funzionalità della pista.*

2. SISTEMI

- 2.1 Sistema di controllo degli accessi e di emissione biglietti (compresa fornitura di tornelli motorizzati e programmi operativi);
- 2.2 sistemi di informazione alla clientela;
- 2.3 sistemi di telecomunicazione e ponti radio.

**Incremento della percentuale di intervento
(art. 3, comma 3)**

La percentuale d'intervento può essere incrementata fino all'80% seguendo una priorità decrescente per gli interventi di cui ai punti b), c) e a) dell'art. 3, comma 3, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

**Criteri di priorità per la predisposizione della graduatoria
(art. 7, comma 1, lettera b))**

La Commissione di cui all'art. 8 predispone graduatorie separate per le diverse categorie previste dall'art. 2, comma 1, sulla base criteri di priorità decrescente più oltre indicati.

In caso di istanze relative alla realizzazione di nuovi impianti o alla sostituzione o revisione di impianti esistenti, che includano strutture e sistemi ad essi funzionalmente connessi, a questi ultimi viene attribuita la medesima priorità dell'impianto principale.

IMPIANTI A FUNE

1. Impianti in scadenza, a norma di legge, per revisione generale o per fine di vita tecnica;
2. linee di cui all'art. 4, comma 1, lett. b);
3. linee di arroccamento;
4. linee di collegamento fra zone sciistiche topograficamente finite;
5. altri impianti.

STRUTTURE E SISTEMI FUNZIONALMENTE CONNESSI

Strutture

1. locali di primo intervento per soccorso;
2. tapis roulants;
3. servizi igienici;
4. parcheggi, e relativi eventuali accessi, su aree di proprietà;
5. tappeti di imbarco, di allineamento e altri miglioramenti prestazionali;
6. piste destinate ad attività agonistiche;
7. magazzini/depositi, garage e officine mezzi battipista e motoslitte, magazzini per ricovero seggiole/cabine, biglietterie, mense e dormitori per dipendenti (compresi servizi e spogliatoi), locali con destinazioni varie strettamente funzionali agli impianti di risalita;
8. linee elettriche, cabine di trasformazione e generatori di corrente;
9. attrezzatura ludico sportiva.

Sistemi

1. Sistemi di controllo degli accessi e di emissione biglietti (compresa fornitura di tornelli motorizzati, programmi operativi);
2. sistemi di telecomunicazione e ponti radio;
3. sistemi di informazione alla clientela.

INTERVENTI FINALIZZATI A RIMUOVERE SITUAZIONI DI PERICOLO

1. interventi di protezione attiva e passiva per prevenzione e monitoraggio;
2. attrezzature di protezione di ostacoli;
3. segnaletica;
4. interventi sui suoli.

INNEVAMENTO

1. impianti realizzati su comprensori non dotati di innevamento programmato;
2. altri impianti con particolare riguardo al completamento strategico di impianti esistenti e all'attrezzamento dei comprensori in cui è minore la presenza di innevamento programmato.

MEZZI BATTIPISTA

1. Sostituzione di mezzi con almeno 5 anni di vita;
2. altri mezzi.